

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1230-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 20 gennaio 1971*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 maggio 1971 (V. Stampato n. 3021)*

**d'iniziativa dei senatori CELIDONIO, BLOISE, BARDI e CIPELLINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 giugno 1971*

**Abrogazione delle norme sull'assenso  
e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

Sono abrogate le vigenti disposizioni che prescrivono l'assenso del Capo dello Stato per il matrimonio degli ufficiali e l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati.

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal comma precedente i relativi procedimenti rimangono estinti.